

**SCHEMA DI Convenzione ex art. 12 legge 241/90 tra Unione Terre d'Argine e i gestori privati dei servizi educativi per la prima infanzia per la concessione di contributi economici a sostegno del mantenimento dei nuovi posti già attivati nell'a.e. 2022/2023 (DGR 1691/2022 e 1975/2022)-Azione A e/o a sostegno dell'ampliamento dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia per l'a.e. 2023/2024-Azione B, di cui alla DGR 1701/2023**

**PREMESSE**

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna ha approvato la "Misura a sostegno dell'ampliamento dell'offerta e dell'accesso al sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni per l'anno educativo 2023/2024 – PR FSE+2021/2027 Priorità 3. Inclusione Sociale" con deliberazione di Giunta n. 1701 del 09/10/2023, sulla base dei dati e risultati conseguiti nel precedente a.e. 2022/2023, intervenendo su due linee d'azione:
  - o Consolidare l'ampliamento dell'offerta educativa realizzata nell'a.e. precedente almeno fino alla conclusione del ciclo educativo medio, pari a due anni (Azione A);
  - o Sostenere l'ulteriore aumento del numero dei bambini iscritti nel sistema dei servizi educativi 0-3 in capo a Comuni e Unioni di Comuni (Azione B);
- con tale misura la Regione ha delineato, come disposto nell'Allegato 1 alla DGR 1701/2023, due azioni:
  - o **Azione A:** consolidamento, per l'a.e. 2023/2024, dei soli nuovi posti già attivati nell'a.e. 2022/2023 in attuazione delle DGR 1691/2022 e 1975/2022;
  - o **Azione B:** ampliamento, per l'a.e. 2023/2024, dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, ovvero posti aggiuntivi rispetto al numero di posti garantiti nell'ambito dell'offerta educativa pubblica (a gestione diretta o indiretta) dell'a.e. 2022/2023;

Ricordato che l'Unione Terre d'Argine ha aderito alla misura straordinaria e sperimentale di ampliamento dei posti per l'a.e. 2022/2023 di cui alla DGR 1691/2022, con propria deliberazione di Giunta n. 115/2022 ad immediata eseguibilità;

Dato atto che:

- l'Unione Terre d'Argine ha aderito alla nuova misura regionale di cui alla DGR 1701/2023 con propria deliberazione n. 99 del 25/10/2023 ad immediata eseguibilità, per entrambe le azioni perseguite, Azione A "consolidamento nuovi posti attivati

nell'a.e. 2022/2023" e Azione B "ampliamento nuovi posti per l'a.e. 2023/2024", per dare continuità alla precedente misura straordinaria e sperimentale e per ampliare i posti nei servizi educativi per la prima infanzia nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla prima infanzia, mantenendo il coinvolgimento dei gestori privati;

- i posti aggiuntivi nell'ambito dell'offerta educativa per l'a.e. 2023/2024 possano riguardare:

- o i gestori privati di nido d'infanzia (compresi micronidi, nidi aziendali, sezioni primavera, e servizi sperimentali, questi ultimi esclusivamente in relazione al numero di posti destinati alla fascia 0-3 anni) autorizzati al funzionamento e accreditati;
- o i gestori privati di piccoli gruppi educativi (PGE) solo se in possesso dei requisiti di qualità previsti dalla normativa regionale, ad esempio il possesso di un progetto pedagogico verificato positivamente dal Coordinamento Pedagogico dell'Unione, che possano attestare la formazione/qualificazione del proprio personale e la partecipazione delle famiglie e che non siano mai stati soggetti a procedure di infrazione e/o contestazione in base ai Regolamenti dell'Unione;

- la misura è riservata a bambini e bambine appartenenti a famiglie con attestazione ISEE 2023 pari o inferiore a € 40.000,00;

- i posti nuovi per i quali è possibile richiedere e ottenere finanziamento devono rientrare nel sistema di offerta pubblica di servizi educativi 0-3 anni e come tali possono derivare da differenti tipologie di gestione (gestione diretta dell'Unione Terre d'Argine; gestione in appalto a soggetti privati autorizzati al funzionamento e accreditati individuati mediante procedura ad evidenza pubblica; gestione da parte di soggetti privati autorizzati al funzionamento e accreditati, pure individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, convenzionati con l'Unione ai sensi dell'art. 17 L.R. 19/2016);

- l'Unione ha effettuato una procedura di evidenza pubblica con avviso agli atti con prot. \_\_\_\_/2023 in cui ha inteso raccogliere la disponibilità dei gestori privati a mantenere e/o ampliare posti di servizi educativi per la prima infanzia attivati o attivabili a valere sull'a.e. 2023/2024, al fine di individuare bambini e bambine appartenenti a famiglie con attestazione ISEE pari o inferiore a € 40.000,00;

- l'Unione intende sottoscrivere delle convenzioni, ex art. 12 L. 241/1990 e s.m.i., con i gestori privati dei servizi educativi autorizzati al funzionamento e accreditati presenti sul territorio dell'Unione, o in possesso di requisiti di qualità previsti dalla normativa regionale (quali ad esempio, progetto pedagogico, formazione del personale, partecipazione delle famiglie, non essere stato sottoposto a contestazioni, sanzioni, infrazioni in base ai regolamenti dell'Unione);

L'Anno ...., nel giorno ..... del mese di ...:

**ACCORDO TRA**

il Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Terre d'Argine, Corso A. Pio, 91, Carpi, il quale non agisce in proprio, ma in qualità di rappresentante dell'Ente per la carica ricoperta di Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione;

### E TRA

\_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, agente non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante dell'Ente \_\_\_\_\_ domiciliato presso la sede a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ con pec \_\_\_\_\_

*In alternativa*

**Per i gestori privati di servizi educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, micronidi, nidi aziendali, sezioni primavera, e servizi sperimentali):**

titolare di autorizzazione al funzionamento n. \_\_\_ prot. n. del \_\_\_\_\_, e di accreditamento n. \_\_\_ prot. n. del \_\_\_\_\_, per il servizio educativo per la prima infanzia denominato \_\_\_\_\_ sito in Via/Piazza \_\_\_\_\_, rilasciata dall'Unione Terre d'Argine e richiamato in prosieguo come Gestore,

*Oppure*

**Per i Piccoli Gruppi Educativi PGE:**

In possesso di un progetto pedagogico valutato positivamente dal Coordinamento Pedagogico dell'Unione Terre d'Argine; con il personale impiegato coinvolto in percorsi di formazione e la partecipazione delle famiglie alle occasioni di incontro del servizio, come da verbale agli atti prot. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_; inoltre non sono mai stati coinvolti in procedure di infrazione e/o contestazione in base ai regolamenti dell'Unione Terre d'Argine per il servizio educativo per la prima infanzia denominato \_\_\_\_\_ sito in Via/Piazza \_\_\_\_\_, richiamato in prosieguo come Gestore,

In esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione n. 1138 del 31/10/2023,

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Finalità e oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto la concessione di contributi economici per:

- **Azione A:** consolidamento, per l'a.e. 2023/2024, dei nuovi posti già attivati nell'a.e. 2022/2023 in attuazione delle DGR 1691/2022 e 1975/2022;

e/o

- **Azione B:** ampliamento, per l'a.e. 2023/2024, dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, ovvero posti aggiuntivi rispetto al numero di posti garantiti nell'ambito dell'offerta educativa pubblica (a gestione diretta o indiretta) dell'a.e. 2022/2023;

di cui alla "Misura regionale a sostegno dell'ampliamento dell'offerta e dell'accesso al sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni per l'a.e. 2023/2024 - PR FSE+2021/2027 Priorità 3. Inclusione Sociale", disciplinata dalla DGR Emilia-Romagna 1701/2023.

La stipula fa seguito ad una procedura ad evidenza pubblica di selezione dei soggetti gestori di servizi educativi per la prima infanzia (nidi, micronidi, sezioni primavera, piccoli gruppi educativi solo se in possesso dei requisiti sopra descritti), che si sono impegnati a rispettare una serie di clausole e ad assumere gli oneri che verranno riportati nel presente atto convenzionale.

Le parti sottoscrivono il presente accordo allo scopo di instaurare una collaborazione reciproca, in particolare il gestore privato con la sottoscrizione della presente aderisce alla misura e si rende disponibile a collaborare con l'Unione Terre d'Argine:

- la piena fruizione del servizio alle medesime condizioni qualitative (es. accesso, offerta, esecuzione del servizio,...) e tariffarie applicate nei nidi a titolarità pubblica;
- la completa collaborazione volta a facilitare le operazioni di rendicontazione alla Regione da parte dell'Unione Terre d'Argine;
- la trasmissione tempestiva dei flussi informativi all'Unione finalizzati a verificare la frequentazione e regolare fruizione del servizio dei bambini/e ammessi ed accolti.

## **Art. 2. - Modalità organizzative, determinazione del contributo e requisiti di accesso**

Il contributo unitario assegnabile a ciascun posto a copertura dei costi per l'intero anno educativo (corrispondente ad una durata standard di 10 mesi) è pari a € 5.346,00 (€ 534,60/mese/posto aggiuntivo), in base al punto 5 dell'Allegato 1 alla DGR 1701/2023, sia per l'Azione A che per l'Azione B. Il contributo è stato determinato in applicazione delle Unità di Costo Standard per il servizio nido.

Ai posti convenzionati verranno applicate le rette/tariffe del servizio di nido valide per l'Unione, in base al vigente Disciplinare delle rette e tariffe (ex. deliberazione di Giunta Unione n. 98/2023) rimaste invariate dal 2011 e dopo l'abbassamento/contenimento complessivo del sistema tariffario effettuato dall'a.e. 2019/2020, retta/tariffa calcolata in base all'attestazione ISEE 2023 presentata dalla famiglia, che **dovrà essere pari o inferiore ad € 40.000,00**, così come previsto dal punto 4 dell'Allegato 1 alla DGR 1701/2023.

La famiglia sarà tenuta al pagamento della retta, così come calcolata dal Servizio Bilancio, Accesso e Servizi Amministrativi del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell'Unione, direttamente al gestore, salvo i casi in cui la retta privata applicata dal gestore sia migliorativa e quindi inferiore per la famiglia.

L'Unione rimborserà al gestore privato la differenza tra il costo del posto dichiarato nel/nei modulo/i di manifestazione di interesse e la retta calcolata e pagata dalla famiglia, fermo restando il limite massimo del contributo riconosciuto dalla Regione per ciascun posto pari ad € 534,60/mese, € 5.346,00 per una durata standard di 10 mesi.

Il contributo erogato al gestore, a copertura del costo del posto per il servizio educativo per la prima infanzia, deriverà quindi da:

*"Costo del posto per il servizio educativo per la prima infanzia dichiarato dal gestore" - "retta pagata dalla famiglia" = "contributo erogato al gestore", che non potrà comunque essere superiore al contributo unitario assegnabile dalla Regione, pari ad € 534,60/mese, € 5.346,00 per 10 mesi.*

**In nessun caso, il contributo erogato al gestore, potrà quindi essere superiore al costo dichiarato o al costo massimo individuato dalla Regione.**

**Si precisa che:**

- Con riferimento all'Azione A trattandosi di posti in continuità, gli stessi dovranno essere attivati a partire dall'avvio dell'a.e. 2023/2024 con mantenimento della frequenza fino alla conclusione dello stesso a.e.;
- Con riferimento all'Azione B che i posti potranno essere attivati nell'intervallo tra il 04/09/2023 e il 31/03/2024 con mantenimento della frequenza fino alla conclusione dell'a.e. 2023/2024.

I gestori privati, aderendo alla presente convenzione, si rendono disponibili ad inserire nei posti aggiuntivi dichiarati al momento di presentazione del modulo non occupati, bambini presenti nelle liste di attesa pubbliche dell'Unione Terre d'Argine. Inoltre, dovrà essere garantito il pieno diritto all'accesso ai bambini con disabilità o in condizioni di svantaggio e il rispetto di tutte le disposizioni regolamentari e locali in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

**Art. 3 – Numero posti convenzionati**

A seguito delle procedure di evidenza pubblica, oggetto della presente convenzione sono:

- n° \_\_\_\_ posti per l'Azione A;
- n° \_\_\_\_ posti per l'Azione B.

**Art. 4 - Obblighi dell'Unione delle Terre d'Argine**

L'Unione delle Terre d'Argine si impegna a:

1. definire e inviare ai gestori privati la retta di frequenza mensile sulla base dell'attestazione ISEE della famiglia: le famiglie dovranno avere una dichiarazione ISEE pari o inferiore ad € 40.000,00 per poter accedere al contributo;
2. rimborsare al gestore la differenza tra il costo posto dichiarato nella procedura ad evidenza pubblica e la retta calcolata dall'Unione e applicata alla famiglia in base all'attestazione ISEE 2023 presentata;
3. compatibilmente con i trasferimenti regionali e le regole di rendicontazione, erogare un acconto sull'annualità 2023 pari al 30% dei contributi stimati sulla base dei dati comunicati e, successivamente, in seguito alla rendicontazione della Misura e ai controlli da parte della Regione, erogare il saldo pari al rimanente 70% sull'annualità 2024.

#### **Art. 5 – Obblighi del gestore**

Il gestore si impegna a:

1. indirizzare gli utenti a presentare domanda di agevolazione tariffaria tramite modalità on line, direttamente dal sito dell'Unione Terre d'Argine;
2. applicare la riduzione tariffaria alle famiglie, così come calcolata e comunicata dagli uffici amministrativi del Settore Servizi Educativi ed Istruzione, per ciascuno dei mesi di frequenza;
3. trasmettere via mail agli uffici amministrativi del Settore Servizi Educativi e Istruzione, gli elenchi dei nominativi dei bambini frequentanti, del relativo regime di frequenza, della data di inizio e dell'eventuale data di cessazione dal servizio, nei mesi di dicembre 2023 per l'erogazione dell'acconto e di giugno 2024 per l'erogazione del saldo;
4. collaborare, per quanto di propria competenza, con l'Unione per il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento UE 2021/1060, così come previsto dal punto 13 dell'Allegato 1 alla DGR 1701/2023;
5. presentare ogni altra documentazione utile, che sarà richiesta dalla Regione in sede di rendicontazione della misura stessa.

Il gestore privato si impegna altresì a:

- osservare la normativa nazionale e regionale in materia e in particolare il D.lgs 65/2017 e successive disposizioni attuative la L.R. 19/2016 e le successive Direttive regionali Emilia-Romagna nn. 1564/2017, 704/2019 e 31/2021, nonché di tutto ciò espressamente richiamato nella DGR 1701/2023;
- osservare i regolamenti e le disposizioni dell'Unione Terre d'Argine in materia di servizi alla prima infanzia, a titolo esemplificativo: la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 6 del 21/03/2007 "Approvazione del Regolamento dei

nidi d'infanzia comunali dell'Unione Terre d'Argine" e tutte le successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative; la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 15 del 27/09/2021, ad oggetto "Approvazione del "Patto per la Scuola" del territorio dell'Unione Terre d'Argine - anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025", in particolare all'art. 6 "Il Sistema Integrato territoriale di educazione ed istruzione (0-6 anni)"; la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 26 del 29/12/2021 "Approvazione del Regolamento sul rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, sull'accreditamento e vigilanza dei servizi per la prima infanzia";

- impiegare personale assunto con regolare contratto di lavoro, in relazione alla normativa e ai contratti di settore vigenti;
- essere in regola con i versamenti dei contributi INPS ed INAIL;
- designare un proprio referente della Misura regionale nei rapporti con l'Unione;
- rispettare e verificare il rispetto del proprio personale e dei minori accolti della normativa vigente sugli obblighi vaccinali;
- segnalare all'Unione le situazioni nelle quali la famiglia non abbia provveduto a versare la retta;
- osservare comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza; in tal senso è in palese contrasto con i principi della misura in oggetto e della presente convenzione l'applicazione di qualsiasi incremento tariffario. Eventuali condotte adottate in tal senso comportano la richiesta di risoluzione del rapporto convenzionale da parte dell'Unione.

#### **Art. 6 – Calcolo contributo**

Ai fini dell'erogazione del contributo al gestore, l'Unione rimborserà al gestore privato la differenza tra il costo del posto dichiarato nel/nei modulo/i di manifestazione di interesse e la retta calcolata e pagata dalla famiglie, fermo restando il limite massimo del contributo riconosciuto dalla Regione per ciascun posto pari ad € 534,60/mese, € 5.346,00 per una durata standard di 10 mesi.

Il contributo erogato al gestore, a copertura del costo del posto per il servizio educativo per la prima infanzia, deriverà quindi da:

*"Costo del posto per il servizio educativo per la prima infanzia dichiarato dal gestore" – "retta pagata dalla famiglia" = "contributo erogato al gestore", che non potrà essere comunque superiore al contributo unitario assegnabile dalla Regione, pari ad € 534,60/mese, € 5.346,00 per 10 mesi.*

**In nessun caso, il contributo erogato al gestore, potrà essere quindi superiore al costo dichiarato o al costo massimo individuato dalla Regione.**

Il contributo sarà calcolato a mese intero, in caso di inserimento effettuato nella seconda metà del mese, il contributo verrà calcolato a partire dal mese successivo (almeno 15 gg. di frequenza nel mese per avere il contributo intero).

### **Art. 7 - Rendicontazione**

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il gestore si impegna a fornire il modulo di iscrizione, completo di tutti i dati anagrafici del bambino e di un genitore, per ogni posto aggiuntivo attivato; ogni mese copia conforme delle ricevute/note/fatture di pagamento emesse e dei relativi registri di presenza; nonché ogni ulteriore documentazione utile e richiesta dalla Regione in sede di rendicontazione della Misura.

Compatibilmente con i trasferimenti regionali e le regole di rendicontazione definite dalla Regione Emilia Romagna, verrà erogato un acconto sull'annualità 2023 pari al 30% dei contributi stimati sulla base dei dati comunicati e, successivamente, in seguito alla rendicontazione della Misura e ai controlli da parte della Regione, il saldo pari al rimanente 70% sull'annualità 2024.

Tenuto conto che l'erogazione del contributo dipende da contributi regionali, in caso di trasferimento da parte della Regione delle risorse spettanti in un'unica tranche a saldo, in seguito all'approvazione delle risultanze del controllo rendicontale e quindi della spesa effettivamente ammissibile, l'Unione si riserva di disporre la liquidazione dei contributi spettanti in un'unica soluzione a saldo.

L'Unione si riserva, in particolare sul punto in oggetto, eventualmente di integrare la convenzione con ulteriori specifici addendum, nel rispetto delle clausole contenute nel presente avviso.

### **Art. 8 - Controlli**

L'Unione si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito alla veridicità della documentazione presentata sia a corredo delle domande di contributo, sia in sede di rendicontazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

### **Art. 9 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata per l'a.e. 2023/2024 e verrà rinnovata e/o integrata in caso di rifinanziamento della Misura da parte della Regione Emilia-Romagna.

### **Art. 10 – Clausole di Risoluzione**

Possono dare luogo a risoluzione della convenzione, secondo le clausole che verranno fissate nella convenzione medesima, le seguenti circostanze:

- a) L'Unione non provveda al pagamento della quota stabilita dalla convenzione per un periodo superiore ai tre mesi dalla data stabilita;
- b) il Gestore non presenti la documentazione e non rispetti gli oneri informativi richiesti per la gestione della misura nei termini previsti dal presente avviso e dalla convenzione;

- c) il Gestore incorra in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato;
- d) Il Gestore presenti, nel corso del procedimento, dichiarazioni non veritiere, atti falsi o copie non conformi all'originale, secondo quanto stabilito dall'art. 75 del DPR 445/2000.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di far valere la presente clausola in caso di gravi irregolarità o di svolgimento dell'iniziativa in modo difforme rispetto a quanto stabilito dal presente avviso, dalla convenzione, dalle norme nazionali, dalla legge regionale e relative direttive applicative.

#### **Art. 11 - Recesso**

L'Unione Terre d'Argine si riserva di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In tal caso l'Ente Locale regolerà, con l'ausilio dei Gestori, i rapporti con le famiglie beneficiarie. Trattandosi di misura finalizzata a fornire sussidi e aiuti alle famiglie, in caso di recesso da parte del Comune i Gestori non potranno in ogni caso vantare alcun diritto e/o indennizzo in loro favore.

I Gestori possono recedere nel corso della durata dalla Convenzione per gravi ragioni, previo avviso alle famiglie.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda alla deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1701 del 09/10/2023, alla deliberazione di Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 99 del 25/10/2023, alla determinazione dirigenziale n. 1138 del 31/10/2023 e all'Avviso pubblico relativo alla misura in oggetto.

#### **Art. 12 – Controversie**

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Modena o il Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna.

#### **Art. 13 – Registrazione**

La Presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

#### **Art. 14 - Privacy e designazione a responsabile del trattamento (art. 28 del R.E. 2016/679)** **Informativa privacy**

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all'indirizzo mail [privacy@terredargine.it](mailto:privacy@terredargine.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a [responsabileprotezionedati@terredargine.it](mailto:responsabileprotezionedati@terredargine.it), oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente.

### **Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679**

Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma dell'Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto”.

Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento convengono e stipulano quanto segue ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679:

#### Vincoli per il Responsabile del trattamento

Il Responsabile:

- si impegna a trattare i dati personali soltanto nel rispetto delle istruzioni del titolare del trattamento impartite anche nella presente designazione e ad avvisare il Titolare in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- per quanto di propria competenza è tenuto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed ad utilizzarli, esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione della Convenzione;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si sono impegnate alla riservatezza e sono state debitamente istruite anche con l'adozione di istruzioni scritte e dettagliate circa le modalità di trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/16 e dal presente documento. Il Responsabile del trattamento ha legato le proprie persone autorizzate al trattamento

al segreto, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto in essere con il Titolare, in relazione alle operazioni di trattamento eseguite;

- garantisce che i server, gli storage, le infrastrutture per la gestione dei dati del Titolare sono ubicati nel territorio Italiano. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche;
- garantisce che i dati, documenti, informazioni o notizie riguardanti l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico del Titolare, sono considerate a carattere assolutamente riservato. Pertanto, sia nel corso dell'espletamento dell'incarico che dopo la scadenza dello stesso, il Responsabile del trattamento è tenuto a mantenere il più rigoroso riserbo sulle suddette informazioni, notizie e dati, e a non divulgarle o a renderle in alcun modo disponibili a terzi, né ad utilizzarle per scopi diversi dai servizi che è chiamato ad eseguire per conto del Titolare. E' fatto divieto al Responsabile del trattamento conservare, commercializzare, divulgare, trasmettere a terzi in qualsivoglia forma i dati ricevuti dal Titolare se non espressamente autorizzato dal Titolare stesso;
- non può ricorrere ad altro responsabile del trattamento senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile ottenuta l'autorizzazione dal Titolare, su tale altro responsabile deve imporre, mediante una convenzione o un altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella convenzione e/o nel presente documento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative a tutela dei dati. E' fatto obbligo al responsabile di conservare la copia dei contratti con essi sottoscritti. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;
- deve garantire, per quanto di propria competenza, un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento, adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento Europeo 679/16 e comunicarle al titolare in caso di richiesta;
- deve adottare, per quanto di propria competenza, ogni altra misura necessaria per contrastare i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso anche accidentale/illegale, non autorizzato ai dati conservati o comunque trattati;
- deve assistere, se e per quanto di sua competenza, il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo 679/16;

- deve restituire e cancellare tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, inclusa la cancellazione di copie esistenti (server, storage, infrastrutture, back up, documenti cartacei), salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. Il Responsabile del trattamento rilascia un'attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile del trattamento non ne esiste alcuna copia;
- mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento Europeo 679/16, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi autorizzato al trattamento dei dati;
- informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento Europeo 679/16 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- non può porre in essere alcun tipo di trattamento e/o operazione di trattamento e/o perseguire finalità che non siano strettamente attinenti a quanto previsto dalla Convenzione;
- tenendo conto della natura del trattamento, deve assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato. In caso riceva istanze dai legittimati deve provvedere a:
  - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta; accertarne l'identità del richiedente per verificare la legittimità della richiesta; non rispondere senza previo consulto con il Titolare;
  - riferisce per iscritto al Titolare su istanze degli interessati, richieste dell'autorità Garante, esiti di ispezioni, violazione o messa in pericolo della riservatezza, della completezza o dell'integrità dei dati personali;
  - Comunicare per iscritto al Titolare – nel minore tempo possibile e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne è venuto a conoscenza – eventuali violazioni di dati personali (c.d. "data breach") ai sensi dell'ART. 33 del GDPR:
  - qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
  - segnala il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), se nominato, o della persona che sarà il riferimento per mantenere i rapporti con il Titolare per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica;
  - qualora violi il Regolamento Europeo 679/16, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento.
- Le parti riconoscono che per l'esecuzione del presente Servizio il Responsabile effettua operazioni di trattamento. Il Responsabile dichiara di accettare il documento "Accordo per il trattamento dei dati personali" riportato in allegato A, parte integrante



della presente Convenzione. Il Responsabile dichiara inoltre di sottoscrivere il documento e di completarlo per le parti di sua competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente del Settore Servizi Educativi e Istruzione Unione delle Terre d'Argine

---

Il legale rappresentante del servizio educativo alla prima infanzia

---